



PROVINCIA DI ANCONA

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO SU STRADA DI MERCİ E VIAGGIATORI IN CONTO TERZI

Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 5 del 18/2/2021



INDICE

Art. 1 - Oggetto e normativa di riferimento	3
Art. 2 - Requisiti per l'ammissione all'esame	3
Art. 3 - Bando di esame d'idoneità	3
Art. 4 - Domanda di partecipazione all'esame	3
Art. 5 - Ammissione all'esame	4
Art. 6 - Spese di Istruttoria	5
Art. 7 - Commissione esaminatrice.....	5
Art. 8 - Compiti della Commissione esaminatrice.....	6
Art. 9 - Prove d'esame e valutazione	6
Art. 10 - Esito dell'esame, verbale dei lavori e rilascio dell'attestato	7
Art. 11 - Convenzioni per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami	7



Art. 1

Oggetto e normativa di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni concernenti l'espletamento degli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e viaggiatori in conto terzi, in attuazione dell'articolo 105, comma 3, lett. g), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Con il presente regolamento si intende disciplinare, in particolare, lo svolgimento delle seguenti funzioni ed attività:
 - criteri e modalità per l'ammissione agli esami dei candidati;
 - criteri per la composizione della commissione d'esame;
 - criteri e modalità per l'espletamento degli esami.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e successive integrazioni e modificazioni, nonché le ulteriori disposizioni normative vigenti nell'ordinamento giuridico e concernenti la materia.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione all'esame

1. Possono partecipare agli esami le persone in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore nonché dai singoli bandi. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, nella quale saranno dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.

Art. 3

Bando di esame d'idoneità

1. La Provincia di Ancona provvede ad emanare apposito bando per le sessioni d'esame, con cadenza almeno annuale.
2. Il bando, approvato con determinazione del Dirigente del settore competente in materia di Trasporti, viene pubblicato per almeno 30 giorni all'Albo Pretorio e sul sito internet della Provincia di Ancona www.provincia.ancona.it
3. Nel bando sono indicati il numero e le date delle sessioni d'esame, le modalità ed i termini entro i quali presentare la domanda di ammissione, i requisiti per l'ammissione, il programma d'esame e le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove.

Art. 4

Domanda di partecipazione all'esame

1. Il candidato che intende sostenere l'esame di idoneità professionale deve presentare domanda di partecipazione all'esame redatta secondo il modello allegato al bando, debitamente sottoscritta e



in osservanza della normativa sull'imposta di bollo, all'indirizzo e con le modalità indicate nel bando stesso.

2. Contestualmente alla domanda, e con le modalità indicate nel bando, dovrà essere effettuato il versamento del contributo di cui all'art. 6 del presente regolamento. Non si ha diritto in nessun caso alla restituzione di tale somma in caso di mancata presentazione all'esame. Per gravi motivi da comprovare, l'interessato può sostenere l'esame nella sessione successiva senza dover nuovamente corrispondere il contributo.
3. La Provincia di Ancona non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5

Ammissione all'esame

1. Sono ammessi a sostenere la prova d'esame i candidati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano depositato la domanda, completa in ogni sua parte, nei termini indicati nel bando di cui all'art. 3. In caso di invio della domanda a mezzo del Servizio postale fa fede la data di spedizione. Non saranno ammessi a partecipare all'esame i candidati le cui domande non perverranno entro il termine prescritto.
2. Le domande di ammissione all'esame sono valutate dall'Ufficio competente ai fini della verifica della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti prescritti.
3. In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti, l'Ufficio competente esclude il candidato dall'ammissione all'esame di idoneità, con motivato parere, comunicando la non ammissione all'esame a mezzo raccomandata A.R. o mediante PEC all'indirizzo indicato dall'interessato.
4. L'elenco degli ammessi, ammessi con riserva ed esclusi viene approvato con Determinazione del Dirigente del settore competente in materia di Trasporti. L'esclusione dalla partecipazione all'esame è disposta nei seguenti casi:
 - accertata insussistenza di uno o più requisiti prescritti nel bando di partecipazione;
 - domanda di partecipazione pervenuta fuori termine o non sottoscritta;
 - mancato pagamento del contributo di cui all'art. 6) entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande;
 - mancata regolarizzazione di documentazione incompleta o mancante entro i termini assegnati dall'Ufficio.
5. Eventuali variazioni relative alle date delle prove o alle sedi di svolgimento delle stesse, rispetto a quanto indicato nel bando, verranno pubblicate esclusivamente sul sito internet della Provincia di Ancona www.provincia.ancona.it. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
6. I candidati che avranno presentato la domanda ed ai quali non sarà comunicata l'esclusione dall'esame per difetto dei requisiti prescritti, saranno tenuti a presentarsi per sostenere le prove previste nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati nel Bando di cui al precedente art.3, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.



7. L'assenza alle prove di esame, pure se indipendente dalla volontà dei singoli candidati, sarà considerata come rinuncia alla partecipazione all'esame di idoneità, al momento in cui è dichiarata aperta la prova.

Art. 6

Spese di Istruttoria

1. E' istituito con il presente regolamento un contributo alle spese di istruttoria e per il funzionamento della Commissione, a carico del soggetto che intende conseguire l'abilitazione, il cui importo viene stabilito in Euro 50,00 da versare alla Provincia di Ancona con le modalità e con la causale indicate nel Bando.
2. L'importo del contributo potrà essere aggiornato annualmente con Decreto del Presidente della Provincia di Ancona

Art. 7

Commissione esaminatrice

1. La Commissione Provinciale per l'esame di idoneità professionale per il trasporto di merci e di viaggiatori è nominata con decreto del Presidente della Provincia di Ancona.
2. La Commissione Provinciale ha la seguente composizione:
 - a. il dirigente del settore della Provincia di Ancona competente in materia di trasporti, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b. un rappresentante dell'Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri di Ancona, appartenente almeno alla settima qualifica funzionale e che risulti abilitato alla effettuazione degli esami di guida di categoria "C" e "CE";
 - c. due esperti nelle materie d'esame, designati dalla Provincia di Ancona, di cui un esperto in discipline giuridiche e un esperto in discipline economico-finanziarie scelti in via prioritaria tra il personale interno all'Ente.
3. In assenza o indisponibilità di professionalità all'interno della Provincia di Ancona, è data facoltà di avvalersi, quali esperti in materie di esame, di componenti esterni, individuati con le modalità previste dal Regolamento provinciale sull'assegnazione degli incarichi, dando la preferenza ai candidati che dimostrino specifiche competenze nel settore dell'autotrasporto.
4. I componenti non devono comunque rivestire incarichi di alcun genere in seno ad enti di formazione autorizzati all'effettuazione dei corsi di preparazione agli esami di cui al presente Regolamento.
5. Le mansioni di segretario sono svolte da un dipendente del Settore competente in materia di Trasporti della Provincia di Ancona, nominato con Determinazione del Dirigente dello stesso settore.
6. Per ogni componente della Commissione e per il Segretario è nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute della Commissione solo in caso di assenza o di impedimento del titolare, per l'intera durata della seduta.



7. Ad ogni componente esterno avente diritto, effettivo o supplente, della Commissione spetta un gettone di presenza per ogni giornata di seduta cui ha partecipato, per un importo pari ad Euro 90,00. Nessun gettone di presenza spetta ai dipendenti della Provincia di Ancona
8. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno.
9. Il Segretario della Commissione provvede in tempo utile alla convocazione di tutti i membri effettivi, comunicandola per conoscenza anche ai membri supplenti. Qualora un componente effettivo fosse impossibilitato a partecipare, deve darne immediata comunicazione al Segretario della Commissione e al proprio supplente, al fine di consentire la convocazione dello stesso.
10. Il componente effettivo che, trovandosi nella condizione di cui al comma precedente, non provveda di conseguenza senza adeguata giustificazione, può essere dichiarato decaduto con decreto del Presidente della Provincia di Ancona, che contestualmente provvede a nominare il nuovo componente.
11. I componenti della Commissione ed i loro supplenti restano in carica tre anni, con possibilità di essere rinominati. Nel caso si dovesse rendere necessario procedere alla sostituzione di un componente, la nomina del nuovo componente avverrà con Decreto del Presidente della Provincia ed avrà durata tale da corrispondere alla scadenza della nomina della Commissione.
12. In ogni caso la Commissione rimane in carica sino a nuova nomina.
13. La Commissione opera come collegio perfetto.

Art. 8 **Compiti della Commissione esaminatrice**

1. La commissione esaminatrice provvede a:
 - a) redigere l'elenco dei quesiti d'esame;
 - b) espletare l'esame secondo le modalità ed i criteri stabiliti nel presente regolamento e nella vigente normativa in materia;
 - c) determinare l'esito finale redigendo le relative graduatorie.
2. Il Presidente, i componenti della Commissione esaminatrice e il Segretario, dopo aver preso visione dei nominativi dei candidati, rilasciano dichiarazione scritta della non sussistenza di legami o vincoli di parentela o di affinità entro il IV grado con i candidati stessi (artt. 51 e 52 c.p.c.).

Art. 9 **Prove d'esame e valutazione**

1. Le modalità di svolgimento delle prove d'esame, le materie e i criteri di attribuzione dei punteggi sono quelli stabiliti dalla normativa vigente e specificati nel Bando di cui all'art.3.
2. Le materie d'esame sono quelle riportate nell'allegato 1 al D.Lgs. 395/2000
3. Si individuano n. 2 tipologie di esame:



- a. Esame completo, per il conseguimento dell'idoneità per il trasporto nazionale e internazionale;
 - b. Esame integrativo, per il conseguimento dell'idoneità per il trasporto nazionale e internazionale, da parte di coloro che già possiedono il requisito dell'idoneità per il solo trasporto nazionale.
4. Ai candidati verranno sottoposti i quesiti e le esercitazioni relative alla tipologia di esame prescelto, estratti dagli elenchi resi pubblici dal Ministero dei Trasporti a norma dell'art. 8, comma 5, del D.Lgs. n. 395/2000.
 5. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione utilizza di norma un software informatico che consenta la scelta casuale dei quesiti e del caso pratico.
 6. Di ogni seduta d'esame verrà redatto un verbale in unico esemplare, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.

Art. 10

Esito dell'esame, verbale dei lavori e rilascio dell'attestato

1. Ultimate le formalità di esame, la Commissione forma l'elenco degli idonei al conseguimento dell'attestato che verrà pubblicato nell'Albo pretorio e sul sito Internet della Provincia di Ancona.
2. Di ogni sessione d'esame il Segretario redige processo verbale che viene sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e trasmesso al competente ufficio della Provincia di Ancona
3. Coloro che siano risultati idonei in base alle risultanze del verbale d'esame possono ottenere, previa istanza, il rilascio dell'attestato d'idoneità.
4. L'attestato è rilasciato su carta legale in unico esemplare, come da allegati n. 1 e 2 al presente Regolamento, dal dirigente del settore competente in materia di trasporti della Provincia di Ancona.
5. Il competente Ufficio della Provincia di Ancona provvederà a comunicare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'elenco delle persone alle quali è stato rilasciato l'attestato, per la tenuta dell'elenco di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 395/2000.

Art. 11

Convenzioni per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami

1. È fatta salva la possibilità per la Provincia di Ancona di stipulare apposite convenzioni con le altre Province della Regione Marche per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami, in base a livelli sovraprovinciali di aggregazione territoriale, ai sensi dell'art. 30 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).



Allegato 1

ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO SU STRADA DI MERCI

Num. Serie

Prot. N° _____

La Provincia di Ancona attesta che, nato a il....., ha superato le prove dell'esame nella sessione del, organizzato per ottenere l'attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci, conformemente alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada.

Il presente attestato costituisce prova sufficiente dell'idoneità professionale di cui all'art. 21, del Regolamento (CE) n. 1071/2009.

Ancona,

IL DIRIGENTE



Allegato 2

ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO SU STRADA DI PERSONE

Num. Serie

Prot. N° _____

La Provincia di Ancona attesta che, nata a il..... ha superato le prove dell'esame nella sessione di, organizzato per ottenere l'attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di persone, conformemente alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada.

Il presente attestato costituisce prova sufficiente dell'idoneità professionale di cui all'art. 21, del Regolamento (CE) n. 1071/2009.

Ancona,

IL DIRIGENTE